

Sentenza della Cgt Milano considera ridondante la pretesa dell'Agenzia delle entrate

06901

06901

Crisi d'impresa, cartella nulla

Senza utilità la notifica a piano di composizione avviato

Notificare debiti tributari anteriori potrebbe rivelarsi un boomerang: una volta falcidiati dal giudice tributario potrebbe discutersi della loro esistenza, seppur inseriti in un piano di rientro vagliato dall'autorità giudiziaria ordinaria

DI IVANO TARQUINI

È nulla, ma soprattutto priva di utilità pratica, la cartella esattoriale notificata in vigenza di un piano di composizione dei debiti da sovraindebitamento o piano del consumatore previsto dalla legge 3/2012 e contenente debiti anteriori all'omologazione.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n.166/2023, depositata il 23/12/2022, non ha dubbi nel ritenere ridondante la pretesa dell'Agenzia della riscossione in termini di debiti fiscali richiesti con cartella, quando vi è vigente un accordo omologato che abbia già incluso tutti i debiti con il fisco.

Ricorda il collegio meneghino che la prassi da seguire per riscuotere i debiti già inseriti nel piano di rientro ha un contenuto non ordinario.

Secondo l'articolo 25, comma 1-bis, del dpr n. 602/1973 si prevede infatti che per i crediti, anteriori al-

la data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, «il concessionario della riscossione – in deroga alle regole ordinarie – notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi della legge n. 3/2012; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della legge n. 3/2012».

Non è possibile applicare nella fattispecie le regole ordinarie, cioè l'applicazione di termini decadenziali più stringenti, che esulerebbero dall'esistenza di un piano vigente il quale appunto già contiene il quantum richiesto.

È tutto questo a tutela della par condicio creditorum con riferimento al principio recentemente statuito dalla suprema corte di Cassazione, esplicito dai giudici: «secondo le S.U. n. 33408/2021, la procedura fallimentare è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum,

poiché, a fronte dell'insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell'ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, secondo l'ordine determinato dalle cause di prelazione, ai sensi dell'art. 2741 c.c.».

È evidente che la preoccupazione del fisco nel voler notificare le cartelle esattoriali di debiti tributari anteriori all'accordo, potrebbe anche rivelarsi un boomerang, in quanto una volta falcidiate dal giudice tributario potrebbero anche essere oggetto di discussione nella loro esistenza, seppur inserite in un piano di rientro vagliato dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Per cui, al fine di evitare l'innestarsi di equivoci meccanismi è necessario per l'ente della riscossione attendere l'esito negativo dell'accordo o la sua decadenza in quanto, e concludono i giudici di Milano, «la notifica della cartella di pagamento in pendenza dell'accordo di composizione della crisi si presenterebbe priva di alcuna utilità pratica, [...] in quanto per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura, la notifica della cartella di pagamento, come già evidenziato, deve avvenire solo qualora l'accordo non sia andato a buon fine».

© Riproduzione riservata

